

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

M. Taminelli

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 17 52
mario.taminelli@ti.ch

**Ai Municipi dei
Comuni ticinesi**

Bellinzona

ottobre 2007

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 10-07/2

Circolare riguardante l'Idoneità dei candidati e lo svolgimento dell'Esame nella procedura di naturalizzazione degli stranieri

1. L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ DEI CANDIDATI

Condizione fondamentale affinché uno straniero possa essere naturalizzato in via ordinaria è che lo stesso si dimostri idoneo. Il concetto di idoneità è definito dall'art. 14 della Legge federale sulla cittadinanza (LCit). Al medesimo rinvia anche l'art. 12, cpv. 1, let. b della nostra Legge cantonale (LCCit).

L'art. 14 LCit recita:

Prima del rilascio dell'autorizzazione si esamina se il richiedente è idoneo alla naturalizzazione, in particolare se:

1. si è integrato nella comunità svizzera;
2. si è familiarizzato con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri;
3. si conforma all'ordine giuridico svizzero;
4. non compromette la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha avuto occasione di precisare a suo tempo l'interpretazione di questi principi, specificando che **l'integrazione nella comunità svizzera** significa l'accoglimento dello straniero nella comunità locale e la disponibilità dello stesso a inserirsi nell'ambiente elvetico, senza per questo rinunciare alle peculiarità culturali e alla nazionalità d'origine. La **familiarizzazione con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri** non dev'essere fraintesa nel senso della nozione di assimilazione (ormai sorpassato), della condizione cioè, posta allo straniero, di doversi del tutto adattare e adeguare. Si pensa piuttosto a uno stato di avanzata

integrazione e alla conoscenza approfondita delle condizioni di vita, del modo di pensare e degli atteggiamenti tipici svizzeri. La conoscenza approfondita si basa su uno sviluppo quasi naturale, affidato al libero apprezzamento del singolo straniero che consiste nel collegare fra loro gli elementi della cultura elvetica e di quella straniera. Premessa del rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è pure che il richiedente si **conformi all'ordine giuridico svizzero**. Egli deve cioè possedere una buona reputazione per quanto concerne l'aspetto penale e in ordine all'esecuzione e al fallimento. Deve inoltre essere tenuto conto del suo comportamento nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. Il naturalizzando, infine, **non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera**. Quest'ultimo presupposto appare evidente, considerato che le persone che compromettono in questo senso il nostro Paese devono contare sull'espulsione dalla Svizzera.

Per consentire di determinare in modo concreto l'idoneità del candidato le autorità comunali, federali e cantonali si basano sugli atti che lo stesso è tenuto a presentare nel corso della procedura, espressamente previsti dagli artt. 5 e 1 del Regolamento della Legge cantonale sulla cittadinanza (RLCCit), come pure sul contenuto del formulario d'istanza, sulle indagini da esse effettuate e prescritte dalla Legge e dal Regolamento, sulla sua audizione e, se del caso, sull'esame al quale lo stesso è tenuto a sottoporsi. L'esito di ciò porta all'allestimento dei diversi moduli ufficiali, dopo di che il richiedente è informato sulla possibilità di consultare gli atti dell'incarto. Ultimata tale fase, il Municipio redige il proprio messaggio mediante il quale propone al Consiglio comunale la concessione o il diniego dell'attinenza comunale.

2. L'ESAME ORALE

Il diritto cantonale prevede l'obbligo per il candidato straniero alla naturalizzazione che non ha frequentato la scuola ticinese di sottoporsi ad un esame. Tutte le disposizioni relative sono fissate nella LCCit, rispettivamente nel suo Regolamento di applicazione (RLCCit). Le stesse possono essere così sintetizzate:

- L'autorità comunale deve accertare, tramite un esame orale, le conoscenze di lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi possedute dal richiedente. È esonerato da questo accertamento lo straniero che abbia frequentato per un ciclo completo, in una scuola pubblica o privata ticinese, la scuola media, il liceo o la scuola di commercio ticinesi (artt. 16, cpv. 2 e 3 LCCit; 7 RLCCit).
- L'esame è svolto da uno o più esaminatori nominati dal municipio ogni quattro anni. È data facoltà a due o più municipi di designare, in comune, uno o più esaminatori (art. 9 RLCCit).
- Tanto nell'esaminare, quanto nel decidere sull'idoneità del candidato, si deve tenere conto delle sue condizioni sociali e del suo grado di istruzione (art. 10, cpv. 1 RLCCit).

- L'esito dell'esame si esprime con un giudizio complessivo di sufficienza o di insufficienza; anche in caso di esito negativo, il municipio sottopone la domanda all'assemblea o al consiglio comunale, a meno che il candidato non chieda espressamente di voler ripetere l'esame; il nuovo esame non può aver luogo prima che siano trascorsi sei mesi dal precedente (art. 10, cpv. 2 RLCCit).
- Il verbale dell'esame, con il suo esito, resta allegato agli atti dell'incarto (art. 10, cpv. 3 RLCCit).
- I coniugi sono esaminati separatamente, anche se hanno presentato congiuntamente la domanda di concessione della cittadinanza (art. 11 RLCCit).

Riassumendo, si può affermare che l'esame costituisce un momento importante ma non decisivo per se stesso del processo di valutazione del richiedente, prova ne sia il fatto che un suo esito negativo non rappresenta un ostacolo alla prosecuzione della sua procedura o che non tutti i candidati vi sono astretti. All'interessato medesimo è lasciata in ultima analisi la facoltà di decidere se ignorare il responso sfavorevole dell'esame, confidando comunque in una decisione positiva del legislativo comunale o invece se ripeterlo, specie nel caso in cui l'esito negativo dello stesso va ad aggiungersi ad una valutazione complessivamente sfavorevole del suo grado di integrazione nella realtà locale, evidenziata dagli altri accertamenti compiuti dai servizi comunali preposti.

Ciò non significa tuttavia che il legislatore abbia voluto banalizzare la portata dell'esame. Di questo devono tener conto i Comuni, tanto nel redigere il messaggio municipale, quanto nel pronunciarsi sulla concessione o sul diniego dell'attinenza al candidato.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

Il Capo ufficio stato civile:

M. Tamnelli

La presente circolare è pubblicata all'indirizzo www.ti.ch/sel - direttive.